

Associazioni e sport n. 4/2019

Inquadramento e obbligo previdenziale delle Asd/Ssd

di Anastasio Guglielmo¹ - responsabile area vigilanza 2 ITL Parma-Reggio Emilia

Premesse generali

Prima di approfondire il tema delle Asd/Ssd, occorre premettere che le imprese commerciali che gestiscono palestre, organizzano corsi di formazione sportiva, attività d'intrattenimento o curano servizi alla persona, necessitano, sin dall'inizio, e a prescindere dall'assunzione di manodopera, di una statisticazione dell'attività esercitata, non solo ai fini del Registro Imprese ma anche ai fini previdenziali, proprio per consentire almeno l'inquadramento di coloro che la gestiscono. In particolare, i titolari d'impresе individuali o soci/lavoratori di società commerciali, saranno previdenzialmente inquadrati nel settore terziario o dell'artigianato e conseguentemente iscritti alla gestione lavoratori autonomi dei relativi settori d'appartenenza. A quest'automatismo fanno eccezione le imprese che organizzano eventi sportivi o gestiscono impianti per la realizzazione di eventi sportivi. Quest'ultime, infatti, essendo previdenzialmente inquadrare nel settore industria come attività di spettacolo, saranno soggette a un obbligo contributivo solo qualora assumano manodopera per la quale sia prevista una copertura previdenziale a carico del datore di lavoro/committente. In tale contesto le associazioni/società sportive dilettantistiche, in quanto enti non lucrativi, non hanno, di per loro, un problema di inquadramento previdenziale, poiché non è previsto un obbligo contributivo nei confronti di coloro che, in virtù delle cariche associative/societarie assunte, gestiscono – per definizione gratuitamente – l'attività istituzionale dell'ente. Anche per questi sodalizi il problema di un inquadramento previdenziale scatterà ogni qualvolta si avvalgano di manodopera a vario titolo retribuita.

L'inquadramento dei lavoratori appartenenti allo sport dilettantistico

Tradizionalmente, i lavoratori dello sport sia professionistico sia dilettantistico sono previdenzialmente considerati appartenenti al mondo dello spettacolo e, pertanto, ricadenti nella disciplina del D.Lgs. C.P.S. 708/1947, così come specificato dal Decreto del Ministro del lavoro del 15 marzo 2005.

¹ Le considerazioni contenute nel seguente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non impegnano in alcun modo l'amministrazione d'appartenenza.

In particolare, quest'ultima normativa nel fornire un elenco delle figure lavorative da assicurare obbligatoriamente presso il Fondo sostitutivo lavoratori dello spettacolo dell'Inps (da qui in avanti Fsls), contro gli eventi dell'invalidità/vecchiaia/superstiti (lvs), cita ai n. 20), 22) e 23):

- gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale *fitness*, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
- direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
- atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche.

Prima di entrare nel dettaglio delle predette figure, occorre premettere che la disciplina previdenziale dello spettacolo, pur costituendo una normativa speciale (e pertanto soggetta a un'interpretazione restrittiva), vive di logiche proprie che non sempre si conciliano con la normativa generale. La prima tra queste è costituita dall'obbligatorietà dell'iscrizione al Fsls delle predette figure, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del relativo rapporto di lavoro. In particolare, prendendo in esame l'elenco fornito dal predetto decreto ministeriale, *"gli istruttori e gli addetti agli impianti e ai circoli sportivi di qualsiasi genere"* andranno assicurati alla gestione dello spettacolo a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro.

In secondo luogo, l'utilizzo di una delle figure lavorative sopra elencate determinerà l'obbligo dell'iscrizione al Fsls a prescindere dall'attività esercitata dal datore di lavoro e dal suo macro inquadramento previdenziale. Ad esempio, un pubblico esercizio che utilizzi un'artista (un cantante) sarà obbligato a iscrivere quest'ultimo alla predetta gestione (ovvero a pagare la contribuzione a quest'ultima gestione) anche qualora si avvalga di lavoratori inquadrati nel proprio settore d'appartenenza ovvero il commercio.

Tale logica è stata fortemente mitigata dal Ministero del lavoro², secondo cui sebbene sia:

"vero che l'obbligo assicurativo sorge dalla qualifica stessa del lavoratore per le categorie artistiche e tecniche a prescindere dal tipo di impresa presso cui vengono svolte le prestazioni (ad esempio musicisti che si esibiscono presso bar o ristoranti), si ritiene altresì, per le ragioni sopradescritte, che lo svolgimento di attività sportiva nell'ambito dell'impianto o del circolo connoti imprescindibilmente la fattispecie".

In altre parole, il Dicastero ribalta la logica dell'indifferenza del contesto datoriale in cui s'inserisce una delle predette figure lavorative: l'iscrizione al Fsls sarà obbligatoria solo nei contesti dove l'impianto è

² Interpello n. 59/2009.

finalizzato ad attività genericamente sportiva ovvero d'intrattenimento e svago e non dove lo sport divenga lo strumento di trattamenti estetici o fisioterapici.

Appare, tuttavia, evidente che la precisazione, pur aprendo un ragionamento apprezzabile, non risolve il problema dell'inquadramento del personale di un datore di lavoro/committente (e sono la maggior parte) dove lo sport costituisca svago e intrattenimento ma anche uno strumento per raggiungere dei risultati estetici.

Più incisiva è stata una recente interpretazione del Tribunale di Bologna che, pur inserendosi nel ribaltamento della logica sopra descritta, esclude l'obbligo contributivo al Fsls in quei contesti dove lo sport non sia anche spettacolo. In particolare l'indicazione del punto 20 del D.M. 15 marzo 2005, laddove viene fatto riferimento alle palestre e sale *fitness*, andrebbe:

“necessariamente inteso allo sport – spettacolo, agonistico, professionale o dilettantistico che sia - non allo “sport” effettuato individualmente o come lezione collettiva per attività motoria o ludica o di svago o simile³”

Anche questo ragionamento, seppur in parte condivisibile, presenta delle criticità: se questo era l'intento del Legislatore secondario, non si capirebbe il riferimento a contesti (come le sale *fitness* o palestre) che, per vocazione naturale, si legano ad attività consistenti e non a eventi agonistici con la presenza di pubblico. Inoltre non fugherebbe ogni dubbio riguardo a quelle attività sportive che si concretizzano essenzialmente in corsi privati o collettivi ma che potrebbero avere anche uno sbocco in un evento organizzato. Si pensi ai corsi di danza, di ginnastica ritmica o classica dove il saggio di fine anno, pur essendo un evento sporadico ed eventuale, costituisce indubbiamente uno spettacolo sportivo. Si pensi ancora a un istruttore di nuoto che potrebbe tenere sia allenamenti finalizzati all'agonismo sia corsi privati o collettivi di puro avviamento allo sport.

L'assunto del Tribunale, inoltre, proverebbe troppo qualora lo si estenda alle associazioni/circoli sportivo dilettantistici. Il decreto sembra proprio non lasciare dubbi circa l'attrazione al Fsls dei dipendenti, istruttori e addetti agli impianti reclutati da quei sodalizi che, per loro natura, si legano allo sport, nel senso pieno del termine, in maniera viscerale.

Il ragionamento, a parere dello scrivente, sembra, tuttavia, cogliere nel segno quando fa discendere l'esclusione dell'iscrizione al Fsls dal macro inquadramento settoriale del datore di lavoro, derivante proprio della statisticazione economica dell'attività denunciata alla CCIAA.

³ Tribunale di Bologna, sentenza n. 766/2016.

Non è certo normale che un'azienda, pur avendo una propria collocazione previdenziale (artigianato o terziario) si veda costretta a inquadrare il proprio personale in un settore previdenziale diverso (quello industria/spettacolo), pur adibendolo a mansioni pienamente rientranti nel *core* aziendale e magari identiche a quelle eseguite dallo stesso titolare/gestore dell'impresa.

Del resto non è certo un caso se un'azienda industriale possa inquadrare nel proprio settore d'appartenenza anche il personale, come ad esempio un addetto alle pulizie, adibito a mansioni astrattamente appartenenti a un altro macro settore economico.

Ecco che, a parere dello scrivente, la questione impone una soluzione che, da un lato, porti a compimento l'impostazione scandita dal Ministero del lavoro (ovvero che l'inquadramento del personale dipende dal contesto datoriale in cui s'inserisce); dall'altro coniughi la natura speciale della disciplina in esame, la quale, a ogni modo, dovrà fare sistema con le regole previdenziali generali.

Pertanto, quando un'impresa sportiva denunci un'attività (che sia effettivamente tale) corrispondente a un inquadramento previdenziale diverso dall'industria/spettacolo, appare giusto e sensato consentirgli un inquadramento del proprio personale coerente con quello d'appartenenza. Diversamente per le aziende che organizzano eventi sportivi o gestiscono impianti finalizzati agli eventi sportivi (statisticamente inquadrati come industria/spettacolo); così per quei datori di lavoro, come i sodalizi/circoli sportivi che, non avendo (a priori) una chiara collocazione previdenziale, dovranno rientrare lì dove il Legislatore secondario le ha chiaramente volute ovvero al Fsls.

Del resto se il riferimento alle società sportive (dilettantistiche) di cui al punto 22) del D.M. determina indubbiamente una forte attrazione del proprio personale verso il Fsls, non si può non considerare il riferimento ai circoli/associazioni di cui al n. 20) una sorta di disposizione parallela a quella avente a oggetto le società.

In altre parole, tutti i dipendenti e istruttori (quest'ultimi autonomi o subordinati) assunti da una società sportiva dilettantistica, così come da un'associazione, dovranno essere inquadrati al Fsls. La conclusione potrebbe generare degli scossoni emotivi se sol si pensi che porterebbe ad assicurare alla gestione in esame anche camerieri o baristi assunti con contratto di lavoro subordinato. In realtà, lo scossone non dovrebbe essere tale da far cadere il castello, poiché la soluzione prospettata, oltre a essere la più aderente al dato normativo e alla prassi amministrativa⁴, tiene conto della circostanza che un'attività commerciale gestita dal sodalizio (come potrebbe essere quella di bar o ristorante) dovrà essere pur sempre secondaria e sussidiaria allo scopo e all'attività istituzionale.

⁴ Circolare Inps n. 66/2010.

L'obbligo contributivo delle Asd/Ssd

Appurata l'esistenza, in capo alle Asd/Ssd, di un generale obbligo contributivo al Fsls dell'Inps, (sempre qualora queste si avvalgano di una delle figure di cui ai punti 20) e 22) del D.M. 15 marzo 2005), occorre ricordare che tale regola subisce alcune eccezioni.

– In primo luogo, non vi sarà alcun obbligo contributivo per le collaborazioni sportive e amministrativo-gestionali il cui compenso venga inquadrato tra i “redditi diversi” ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir. Senza entrare troppo nello specifico, appare opportuno precisare che l'ambito applicativo di tali collaborazioni è stato di recente oggetto di varie puntualizzazioni sia da parte del Coni sia degli organi di vigilanza. Mentre le collaborazioni amministrativo-gestionali possono attrarre delle mansioni segretariali “quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti”⁵, le collaborazioni sportive, invece, potranno, da un lato, essere utilizzate solo per quelle attività che assurgono al rango di sport (così come da elenco fornito nella delibera Coni del 19 dicembre 2017), dall'altro, potranno attrarre solo

“mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni”⁶.

– In secondo luogo, sono esonerate dall'obbligo contributivo (così come sopra delineato) i contratti di prestazione occasionale (da qui in avanti Presto), di cui all'articolo 54-bis, L. 96/2017. Premettendo che tale tipologia contrattuale potrà essere utilizzata solo dai sodalizi che hanno in forza non più di 5 dipendenti e che, nei 6 mesi precedenti, non abbiano già avuto rapporti di lavoro col prestatore occasionale, occorre ricordare che la Presto potrebbe essere applicata a qualsiasi figura lavorativa e per qualsiasi mansione, sempre nel limite di 5.000 euro di compensi annui con riguardo alla totalità dei prestatori. In tale fattispecie, la provvista o meglio il portafoglio elettronico creato dal committente già conterrà le somme che, a titolo di contribuzione, saranno stornate dal compenso del prestatore e canalizzate dall'Inps alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, L. 335/1995. In particolare, l'importo accreditato alla predetta gestione sarà pari al 33% del compenso, il quale, si ricorda, non può essere inferiore a 36 euro giornalieri (di norma, pari a 4 ore di lavoro) e non può superare l'importo di 2.500 euro annui con lo stesso committente (pari a 280 ore annue). Di converso, il prestatore, in relazione alla totalità dei committenti, non potrà ricevere compensi superiori a 5.000 euro.

⁵ Agenzia delle entrate, circolare n. 21/E/2003.

⁶ Circolare INL n. 1/2016.

- In ultimo, sfuggono all'obbligo in parola quelle prestazioni autonome o parasubordinate che non rientrano nel D.M. 15 marzo 2005 e di cui parleremo nel prosieguo della trattazione.

La copertura contributiva per i dipendenti

Come già detto nei precedenti paragrafi, i dipendenti assunti dalle Asd/Ssd dovranno essere inquadrati nel Fsls, a prescindere, secondo il predetto Decreto Ministeriale, che siano o meno considerabili come addetti all'impianto. I contributi da versare per le predette posizioni lavorative saranno calcolati, così come per la generalità dei dipendenti, sulla base della retribuzione ricavabile dalle tariffe indicate dal Ccnl di categoria. Nel caso delle Asd/Ssd, il contratto da prendere in considerazione (sicuramente ai fini del predetto calcolo e non necessariamente ai fini retributivi), è quello degli impianti e palestre sportive. A ogni buon conto e salvo contratti *part-time* o intermittenti, il predetto calcolo non può essere, in alcun modo, rapportato a una base imponibile inferiore al minimale giornaliero Inps che, per il 2019, è pari a 48,74 euro.

L'aliquota contributiva (a copertura dell'Ivs) applicabile alle associazioni/società sportive è simile a quelle propria delle aziende industriali dello spettacolo e ammonta al 33%, di cui il 9,19% a carico del dipendente. In aggiunta, è prevista una contribuzione "minore" canalizzata presso la Gestione prestazioni temporanee dell'Inps a copertura dei seguenti eventi assicurativi:

- 1,61% per la disoccupazione, oggi Naspi;
- 0,20% per il Fondo di garanzia Tfr di cui alla L. 297/1982;
- 0,68% per gli assegni al nucleo familiare;
- 2,22% per la malattia;
- 0,46% per la maternità.

Come per la generalità dei lavoratori, l'intera contribuzione sarà versata dal datore di lavoro entro il 16 del mese successivo a quello di competenza e dovrà essere accompagnata dalla trasmissione all'Inps dell'Uniemens, modulo in cui vengono denunciate le retribuzioni/base di calcolo della contribuzione.

Il regime speciale dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che gravitano attorno allo sport dilettantistico sono soggetti a un regime previdenziale alquanto atipico. Il punto di partenza per una disamina della problematica rimane sempre il D.M. 15 marzo 2005 il quale, come già detto, prevede l'iscrizione al Fsls degli istruttori e degli addetti agli impianti sportivi, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto contrattuale con il quale si legano al sodalizio. Conseguentemente, tutte le tipologie di lavoro autonomo (co.co.co.,

prestazioni autonome occasionali di cui all'[articolo 67](#), comma 1, lettera l), Tuir e prestazioni autonome professionali) soggiaceranno alle seguenti regole:

- rispetto di un minimale giornaliero (per il 2019 è di 48,74 euro) quale base per il calcolo dei contributi da versare;
- aliquota del 33% a copertura dell'ivs con l'aggiunta del 1,28% a copertura della malattia;
- meccanismo della ripartizione dell'onere contributivo nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente;
- onere di versamento interamente a carico del committente.

Tali regole, a differenza degli altri settori, valgono sia per le prestazioni autonome occasionali con compenso inferiore a 5.000 euro sia per le prestazioni autonome rese in regime di partita Iva e a prescindere da un'iscrizione già esistente alla gestione separata Inps.

Anche se nel mondo sportivo dilettantistico la prestazione autonoma occasionale di uno sportivo o di un addetto alla segreteria non avrebbe alcun senso, molto in voga è l'assunzione di personale già in possesso di partita Iva, che, stante quanto precisato dall'Inps⁷, dovrà ricevere le tutele proprie dei colleghi dipendenti appartenenti al medesimo settore. Oltre alla copertura dell'ivs, il committente dovrà garantirgli una contribuzione "minore" a copertura degli eventi della maternità (aliquota pari a 0) e della malattia.

La regola generale sopra tracciata, tuttavia, può subire numerose eccezioni.

Si pensi all'ipotesi in cui un istruttore, titolare di partita Iva, impartendo lezioni private all'interno del sodalizio, fatturi direttamente al socio.

Ancora, l'ipotesi in cui l'istruttore o addetto all'impianto sia titolare di un'impresa individuale (e non solo di partita Iva) e quindi di una vera e propria posizione previdenziale da artigiano o commerciante. Non è raro che un sodalizio si rivolga con continuità a un manutentore "ordinario" dell'impianto piuttosto che un istruttore titolare di ditta individuale esercente attività di formazione o intrattenimento sportivo.

In ultimo, si pensi alla posizione di coloro che non sono dipendenti e non rientrano tra le figure degli istruttori o degli addetti agli impianti ovvero quel personale:

"la cui prestazione è direttamente collegata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno⁸".


⁷ Circolare Inps n. 124/2017.

⁸ Circolare Inps n. 66/2010.

L'esempio potrebbe andare ai *promoter*, consulenti o addetti alla contabilità che, per vari motivi, non presentino i presupposti per far rientrare i relativi compensi tra i redditi diversi.

In tutte queste ipotesi l'inquadramento previdenziale dovrà essere analizzato secondo le regole generali: le prestazioni autonome occasionali saranno esonerate dal prelievo contributivo fino a 5.000 euro, le co.co.co. saranno assoggettate al versamento della contribuzione alla gestione separata a carico per 1/3 del collaboratore e 2/3 del committente e, infine, le partite Iva avranno l'obbligo, interamente a proprio carico, del versamento della contribuzione presso la gestione separata.

Va, a ogni modo, sottolineato che i rapporti di tipo autonomo che non rientrino nell'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, sono soggetti all'articolo 2, D.Lgs. 81/2015 che, come noto, prevede l'equiparazione al lavoro dipendente, di tutte quelle prestazioni esclusivamente personali, continuative ed etero organizzate. Appare evidente, pertanto, che se, a seguito di un accertamento ispettivo, tale equiparazione venga applicata a lavoratori autonomi già inquadrati al Fsls, l'eventuale addebito contributivo addossato al sodalizio sarà marginale poiché al versato sarà necessario aggiungere solo parte della contribuzione minore. Qualora, invece, la disposizione testè richiamata dovesse coinvolgere lavoratori autonomi iscritti, a vario titolo, alla gestione separata, il recupero contributivo effettuato dagli ispettori del lavoro sarà pieno, salvo successive possibilità di compensazione con i contributi già versati.





Non vi rientrano:

- i lavoratori autonomi titolari di ditta individuale iscritti alla gestione commercianti o artigiana;
- i lavoratori autonomi che vengono retribuiti direttamente dal socio del sodalizio;
- i lavoratori autonomi e co.co.co. che non siano qualificabili come istruttori o addetti agli impianti;
- i collaboratori sportivi o amministrativo-gestionali di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, per i quali non v'è alcun obbligo contributivo;
- le prestazioni occasionali ex articolo 54-bis, L. 96/2017.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da
professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

